

# Comune di Civitella di Romagna

Provincia di Forlì - Cesena

*Settore Amministrativo - Affari Generali*

*Servizio Segreteria*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 193	O	
	G	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO
	G	DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO. CIG
Data	E	Z222EB5349
23/11/2020	T	
	T	
	O	

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Novembre nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### **Viste:**

- la deliberazione consiliare n. 8 del 12/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022; e relativi allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n. 18 del 12/03/2020, esecutiva, ad oggetto: "PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 107 DEL T.U.E.L.";

**Premesso** che questo ente, stante la mancanza di un ufficio legale interno, da qualche anno ha operato la scelta di affidare ad un legale di esperienza il servizio di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio, per un periodo di tempo determinato, per tutte le attività giudiziali e stragiudiziali, che si dovessero presentare nel periodo di validità del contratto;

**Valutata** positivamente l'esperienza trascorsa, in quanto la collaborazione con lo studio legale incaricato ha facilitato la corretta gestione delle pratiche d'ufficio, consentendo di individuare preventivamente le soluzioni maggiormente idonee alla risoluzione delle concrete fattispecie;

**Ritenuto**, essendo scaduto il contratto con il professionista incaricato, continuare con la stessa tipologia di affidamento, che prevede, appunto, sia la rappresentanza in giudizio ed assistenza legale, che l'attività di consulenza e rilascio pareri, nonché la gestione di altre problematiche stragiudiziali;

**Dato atto** che con propria determinazione n. 61 del 12/05/2020, veniva disposto di avviare l'iter di affidamento del servizio in argomento, per il comune di Civitella di Romagna, unitamente ai comuni di Galeata, Premilcuore e S.Sofia, tramite procedura aperta, incaricando nel contempo la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, allo svolgimento della stessa;

**Viste:**

- la nota a firma del direttore dell'Unione di comuni della Romagna Forlivese prot. n. 18503/2020, assunta al prot. comunale n. 5886 del 23/06/2020, indirizzata al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con la quale viene disposto l'annullamento della procedura sopra richiamata;
- la nota del responsabile della Centrale Unica di Committenza UCRF prot. n. 18534 del 23/06/2020, assunta al prot. comunale n. 5894, pari data, con la quale viene comunicato ai comuni partecipanti, l'annullamento della procedura di che trattasi ed inviata la determinazione n. 835 assunta nella stessa data, di revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 della determinazione n 791 del 12/06/2020, unitamente agli allegati bando di gara e disciplinare;

**Dato atto** pertanto che il comune di Civitella di Romagna si trova ad oggi privo del servizio in argomento;

**Preso atto** della volontà dell'amministrazione di proseguire con l'affidamento del servizio in tempi brevi;

**Visto** l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice dei contratti", il quale qualifica espressamente l'attività professionale legale in favore della P.A. come appalto di servizi, specificando all'interno del concetto generale di "appalto di servizi legali" le attività da escludere dall'ambito dell'applicazione del codice;

**Vista** la direttiva comunitaria 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, in particolare l'art. 10, lett. d), i) e ii), corrispondente alle ipotesi dell'art. 17 lett. d) del codice dei contratti pubblici, a mente dei quali non si escludono dall'ambito di applicazione della stessa, tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad una pubblica amministrazione aggiudicatrice, ma soltanto la rappresentanza in giudizio, che si può configurare nell'ambito di un rapporto "intuitu personae", principio confermato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019;

**Viste** le linee guida emanate da Anac, approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018, in materia di affidamento dei servizi legali, le quali aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, affermano che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

**Considerato**, pertanto, che risulta ormai consolidata la distinzione tra appalto di servizi legali, comprensivo oltre che del patrocinio in giudizio anche di attività di consulenza e di rilascio di pareri, e singolo incarico di patrocinio o di assistenza;

**Visto** l'art. 192 del T.U.E.L., che prescrive l'adozione di un apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**Atteso** che spetta al responsabile del procedimento l'assunzione della determina a contrattare, la scelta della modalità di affidamento, il criterio di aggiudicazione e l'approvazione di patti e condizioni relativi all'affidamento;

**Considerato** che l'importo contrattuale stimato per un triennio è pari ad € 18.915,00 oltre a spese generali, CPA ed IVA;

**Ritenuto**, in ragione della tipologia del servizio, dell'importo contrattuale, nonché dell'urgenza di provvedere, procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**Atteso** che il servizio in argomento risulta classificato con il seguente Codice CPV: 79110000-8, (Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza);

**Preso atto** che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. è presente la Categoria “Servizi professionali legali e normativi”;

**Dato atto** che nel Capitolato ALLEGATO 34 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi professionali legali e normativi” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, non risulta presente il codice CPV sopra citato tra quelli che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di abilitazione di che trattasi;

**Ritenuto**, pertanto, procedere mediante richiesta di preventivo e curriculum ad un professionista della zona, al quale questo ente non ha affidato incarichi in precedenza, nel rispetto del principio di rotazione;

**Visti** il preventivo ed il curriculum dell'avvocato Heidi Catalano, del foro di Rimini con studio in Forlì via Bruni, n. 1, pervenuto via PEC in data 21/10/2020, assunto al protocollo comunale n. 10066 del 21/10/2020 e ritenuti rispondenti alle esigenze dell'amministrazione;

**Visto** il foglio patti e condizioni allegato alla presente sub **lettera A)** nel quale vengono definiti nel dettaglio, l’oggetto del contratto, il fine che con lo stesso si intende perseguire, l’importo contrattuale, la durata, le condizioni di svolgimento del servizio;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva assunta al protocollo comunale n. 11144 del 17/11/2020;

**Ritenuto** procedere di affidare il servizio di che trattasi, per le motivazioni sopra espresse, secondo quanto stabilito nel documento allegato;

**Visto** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 107, commi 2, 3 e 6;

**Vista** la legge 7 agosto 1990 , n. 241;

**Visto** lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visti** gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**Visti** gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. Di affidare all'avvocato Heidi Catalano del del foro di Rimini con studio in Forlì via Bruni, n. 1, C.F. CTLHDE78D62H294P E P.IVA 03863300400, il servizio di assistenza, consulenza e

svolgimento del patrocinio in giudizio del comune di Civitella di Romagna ai patti e condizioni di cui all'**allegato A)** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per l'importo triennale di € 18.915,00 oltre a spese generali, CPA ed IVA, della durata di anni tre, con decorrenza dal 1° dicembre 2020;

2. di dare atto che il contratto si perfeziona con lo scambio di lettere commerciali, essendo l'importo inferiore a € 40.000, a norma dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti;
3. di impegnare la somma di:
  - € 1.000,00 al cap. 138 Tit. 01 Miss. 01 Progr. 11 “*Spese per liti, arbitraggi e consulenze ...*”del bilancio pluriennale 2020 – 2022 annualità 2020;
  - € 8.000,00 al cap. 138 Tit. 01 Miss. 01 Progr. 11 “*Spese per liti, arbitraggi e consulenze ...*”del bilancio pluriennale 2020 – 2022 annualità 2021;
  - € 8.000,00 al cap. 138 Tit. 01 Miss. 01 Progr. 11 “*Spese per liti, arbitraggi e consulenze ...*”del bilancio pluriennale 2020 – 2022 annualità 2022;
4. di prevedere idoneo stanziamento nel bilancio di previsione 2023.

La presente determinazione:

1. comportando impegno di spesa/~~prenotazione di impegno~~ viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;
2. diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
3. viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE**  
**DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI**  
**(firmato digitalmente)**